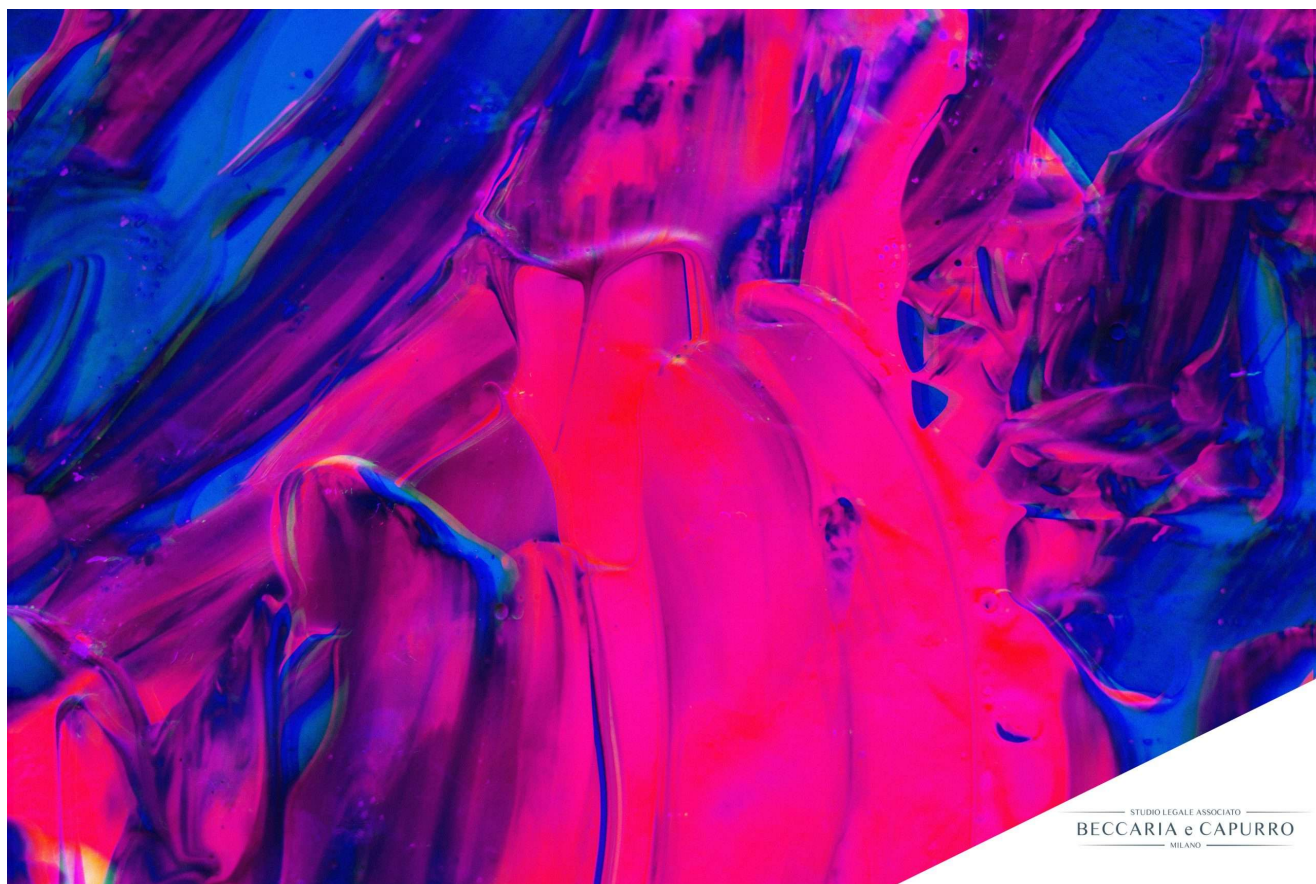


Reintegra, risarcimento e aliunde perceptum: il diritto al minimo delle 5 mensilità e' fermo anche se la decisione non ne parla



Corte d'Appello di Milano 17/10/2022 n. 664 Mantovani - Vignati 

Questa causa riguardava una procedura esecutiva relativa a una condanna al **risarcimento del danno ex art. 18, comma 1, L. 300/1970**, a favore di un dirigente nostro assistito, **reintegrato** a seguito di un **licenziamento ritorsivo**.

In sede di giudizio di opposizione al precetto, chiedevamo che la sottrazione dell'*aliunde perceptum* dalle retribuzioni globali di fatto (relative al periodo dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione) **non incidesse sul minimo di legge delle cinque mensilità**.

Il giudice di primo grado rigettava la nostra domanda, ritenendo che la pronuncia **non avesse menzionato detto minimo** e che avremmo dovuto, se mai, impugnare questa carenza in appello.

Senonché soccorrono i principi generale per cui: *“Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento*

*giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'**interpretazione extratestuale del provvedimento**, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio." (Cass. SSUU 02/07/2022 n. 11066)*

Sicché, in definitiva "Ad avviso del Collegio, gli argomenti critici posti dall'appellante sono esatti e appropriati" e l'esecuzione ha potuto effettuarsi come da noi richiesto".